

Dott. LIGUORI AMEDEO
DOTTORE COMMERCIALISTA
CORSO DANTE, 51 - ASTI
Tel 0141/595391 – Fax 0141/538668
Indirizzo mail: liguori@dlassociati.it
Pec: liguori@pec.dlassociati.it

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ASTI

R.G. n.: 1433/2022

Giudice Delegato: Dottor Andrea Carena

Organismo di composizione della crisi: Dottor Amedeo Liguori

Debitore istante: Cosenza Filippo

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE D.Lgs. 12/01/2019 n. 14

RELAZIONE articolo 68, comma 2, D.Lgs. n. 14/2019

Ill.mo dottor Giudice Delegato,

il sottoscritto dottor Amedeo Liguori, nato ad Asti (AT) il 5 settembre 1972, residente in Mongardino (AT), via Isidoro Rovero n. 2, codice fiscale LGR MDA 72P05 A479F, dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti al n. 143/A, con studio in Asti (AT), corso Dante n. 51, telefono 0141/595391, fax 0141/538668, indirizzo pec liguori@pec.dlassociati.it, indirizzo mail liguori@dlassociati.it,

PREMESSO

- a) che il debitore COSENZA FILIPPO, nato a Piazza Armerina (EN) il 24 gennaio 1965, residente in Bra (CN), Viale Risorgimento n. 69/A, codice fiscale CSN FPP 65A24 G580W, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Dario Gramaglia, in Alba (CN), Corso Piave n. 19, ha **depositato ricorso ex articolo 15, comma 9 della Legge 3/2012** per la nomina di un **professionista** incaricato di svolgere le **funzioni di Organismo di Composizione della Crisi**;
- b) che, con provvedimento del giorno 11-12 maggio 2022, notificato in data 13 maggio 2022, il Giudice Delegato, dottor Andrea Carena, ha nominato lo scrivente, atteso il possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del Regio Decreto del 16 marzo 1946, quale **professionista** incaricato di svolgere le **funzioni di Organismo di Composizione della Crisi** (cfr. allegato 1);
- c) che, in data 13 maggio 2022, lo scrivente ha depositato accettazione dell'incarico conferitogli (cfr. allegato 2);

PRESENTA

la seguente **relazione ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019.**

INDICE

1 - Verifiche preliminari: dichiarazione d'indipendenza; verifiche dei requisiti di cui al Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019; consultazione banche dati e circolare ai creditori	Pag.	3
2 - Consistenza e composizione del patrimonio del debitore	Pag.	6
3 - Passivo	Pag.	9
4 - Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni	Pag.	13
5 - Ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte	Pag.	15
6 - Giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata	Pag.	16
7 - Indicazione presunta dei costi della procedura	Pag.	16
8 - Valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore	Pag.	17
9 - Conclusioni	Pag.	18

RELAZIONE EX ARTICOLO 68, COMMA 2, D.LGS. 14/2019.**1 - Verifiche preliminari: dichiarazione d'indipendenza; verifiche dei requisiti di cui al Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019; consultazione banche dati e circolare ai creditori.**

La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, successivamente modificata con il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (decreto Sviluppo Bis, convertito nella Legge 221 del 17 dicembre 2012) ha, per la prima volta, introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, una procedura di esdebitazione destinata a tutti quei soggetti che non potevano accedere alle procedure concorsuali allora disciplinate dalla Legge Fallimentare. Prima della novità legislativa in parola, tali soggetti restavano esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, salvo cercare un accordo stragiudiziale con questi ultimi, di assai difficile raggiungimento, in assenza delle tutele, per i creditori aderenti, previste dalle procedure fallimentari citate.

Il **procedimento previsto prima dalla Legge n. 3/2012, ora dal Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019**, si svolge **sotto il controllo dell'autorità giudiziaria** e, con esso, si realizza **l'effetto della cancellazione dei debiti pregressi del debitore**, fino ad oggi possibile appunto solo per determinate categorie di imprenditori soggetti alle ordinarie procedure concorsuali. La ragione di una tale disciplina normativa la si rinviene, oltre che come strumento di prevenzione del ricorso al mercato dell'usura, soprattutto, in tempi di forte contrazione economica e finanziaria, nella necessità di attribuire alle situazioni di sovraindebitamento del soggetto non fallibile (piccole imprese in forma individuale o collettiva) ovvero del consumatore, la possibilità della cancellazione dei debiti, al fine di ripartire da zero (cosiddetto “fresh start”) e di riacquistare un ruolo attivo nell'economia, senza restare schiacciati dal carico dell'indebitamento generato. In sintesi, il legislatore aveva strutturato la Legge n. 3/2012 come di seguito meglio dettagliato:

- Disposizioni generali (artt. 6 - 7 - 7 bis - 8 - 9 L. n. 3/2012);
- Accordo di composizione della crisi (artt. 10 - 11 - 12 L. n. 3/2012);
- Piano del consumatore (artt. 12 bis e 12 ter L. n. 3/2012);
- Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore (artt. 13 - 14 e 14 bis L. n. 3/2012);
- Liquidazione del Patrimonio (artt. 14 ter e seguenti L. n. 3/2012);
- Organismi di composizione della crisi (art. 15 L. n. 3/2012);
- Sanzioni (art. 16 L. n. 3/2012).

Con decorrenza dal giorno 15 luglio 2022, sono entrate in vigore, in materia di sovraindebitamento, le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (cosiddetto Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza), al cui interno le procedure risultano disciplinate in maniera separata. In distinte sezioni (pur all'interno dello stesso capo), sono regolate le due procedure di carattere negoziale - la procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore (ex Piano del Consumatore) nella Sezione

II (articoli da 67 a 73) e la procedura di Concordato Minore (ex Accordi di Composizione della Crisi) nella Sezione III (articoli da 74 a 83) - mentre la procedura di Liquidazione Controllata (ex Liquidazione del Patrimonio) è collocata nel capo IX del titolo V, intitolato “liquidazione giudiziale” (a stare alla topografia del codice, la liquidazione controllata risulta avere natura di *subgenus* della liquidazione giudiziale) agli articoli da 268 a 277.

Tralasciando, in questa sintetica premessa, la descrizione di ogni singolo articolo previsto, prima, dalla Legge n. 3/2012, attualmente, dal Decreto Legislativo n. 14/2019, a parere di chi scrive, occorre porre in evidenza la principale novità introdotta nel contesto giuridico, e più specificatamente la definizione di **situazione da sovraindebitamento**, meglio descritta, inizialmente, nell’articolo 6, comma secondo, alla lettera a), della Legge n. 3/2012, laddove la situazione di sovraindebitamento veniva definita come *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

Il Decreto Legislativo n. 14/2019 (Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza), all’articolo 2, comma primo, lettera c) definisce il **sovraindebitamento** come *“lo stato di crisi (ai sensi della precedente lettera a) per **crisi** si intende “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”) o di insolvenza (ai sensi della precedente lettera b) per **insolvenza** si intende “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) del consumatore”*.

Dichiarazione d’indipendenza.

Anzitutto, il sottoscritto dichiara che ha adempiuto all’incarico professionale in una condizione di **indipendenza**, come prescritto dal codice deontologico della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, non avendo con il debitore sovraindebitato alcun legame di ordine personale, professionale o economico (fatta eccezione per il presente incarico) che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare negativamente l’integrità o l’obiettività dei pareri espressi nella presente relazione. In particolare, la presente per dichiarare, come si dichiara, che nei suoi confronti **non ricorre alcuna delle cause di incompatibilità che la Legge Fallimentare disponeva all’articolo 28, comma 3** (attualmente trasfusa nell’articolo 358, comma 2, del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza), non essendo il sottoscritto (prima del presente incarico) creditore del signor Cosenza Filippo, non avendo alcun interesse in conflitto con quello della massa dei creditori, né avendo alcun rapporto di parentela o affinità entro il 4° grado nei confronti del debitore.

Verifiche dei requisiti di cui al Decreto Legislativo n. 14/2019.

Il **debitore signor Cosenza Filippo**, così come è possibile evincere dai dati che di seguito verranno riportati relativamente al patrimonio personale, relativamente ai debiti in capo allo stesso ed alla situazione relativa al reddito percepito ed alle spese correnti necessarie per il sostentamento proprio e del proprio

nucleo familiare, si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma primo, lettera c) del Decreto Legislativo n. 14/2019 (Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza), dal momento che **versa in una situazione di sovraindebitamento**, da intendersi quale *“lo stato di crisi (ai sensi della precedente lettera a) per **crisi** si intende “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”) o di insolvenza (ai sensi della precedente lettera b) per **insolvenza** si intende “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”) del consumatore”*.

Lo stesso, inoltre, ha dichiarato, nel proprio **ricorso ex articolo 15, comma 9 della Legge 3/2012** per la nomina di un **professionista** incaricato di svolgere le **funzioni di Organismo di Composizione della Crisi**, di essere **in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti**, al momento di presentazione della domanda, **dalla Legge n. 3** del 27 gennaio 2012 (oggi dagli articoli 67 e 69 del Decreto Legislativo n. 14/2019).

Lo scrivente ha quindi provveduto alla verifica circa il rispetto dei predetti requisiti, di seguito precisando che, ai fini del soddisfacimento delle condizioni di legge, il debitore:

- **risulta essere un consumatore** (ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo n. 14/2019, si intende consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*): lo scrivente ha potuto verificare tale circostanza estraendo “Scheda Persona Completa” presso l'archivio ufficiale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (cfr. allegato 3), acquisendo le evidenze del fatto che lo stesso non risulti, attualmente, titolare di impresa individuale né risulti detenere partecipazioni in società di persone o società di capitali. In particolare, dal predetto documento, è possibile evincere come il signor Cosenza Filippo sia stato titolare, inizialmente, di impresa individuale esercente l'attività di “fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli” con inizio attività in data 07/06/2005 e cessazione attività in data 31/05/2006 e, successivamente, di impresa individuale esercente l'attività di “attività non specializzate di lavori edili (muratori)” con inizio attività in data 15/01/2007 e cessazione attività in data 02/08/2011;
- **non risulta aver beneficiato, nei cinque anni precedenti la domanda, dell'esdebitazione** (articolo 69, comma 1): a tale proposito si allega dichiarazione da parte dello stesso debitore signor Cosenza Filippo (cfr. allegato 4);
- **non risulta aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte** (articolo 69, comma 1): a tale proposito si allega dichiarazione da parte dello stesso debitore signor Cosenza Filippo (cfr. allegato 5);
- **non risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode** (articolo 69, comma 1);

- la **documentazione inizialmente prodotta è stata integrata** a seguito di richieste da parte dell'Organismo di Composizione della Crisi, e, al momento del deposito della presente relazione, si ritiene **atta a permettere una ricostruzione economica, patrimoniale e finanziaria della posizione del debitore;**

Lo scrivente, inoltre, ritiene che siano stati rispettati i principi inderogabili del nostro ordinamento.

Consultazione banche dati e circolare ai creditori.

Ai fini della verifica circa **la consistenza e la composizione del patrimonio del debitore**, lo scrivente, in primo luogo, ha provveduto ad effettuare una visura presso il Catasto Terreni e Fabbricati (cfr. allegato 6), dalla quale è possibile evincere come **il debitore non risulti essere proprietario o titolare di diritti reali su beni immobili**, terreni o fabbricati, sul territorio nazionale.

In merito alla verifica circa **l'esistenza di eventuali beni mobili registrati**, lo scrivente ha provveduto ad effettuare una visura al Pubblico Registro Automobilistico (cfr. allegato 7), dalla quale è emersa la **presenza di un'autovettura**, così di seguito meglio identificata:

- autovettura ADAM OPEL AG T98MONOCAB HE11 2A07AP14BCA7, telaio n. W0L0TGF7512092265, targata BN 766 RE, data immatricolazione 05/01/2001, data di acquisto 12/02/2021 al prezzo di euro 2.000,00.

Dalla visura anzidetta risulta come, alla data di riferimento della stessa, pari al 24 giugno 2022, sul predetto automezzo non fossero iscritti ipoteche, privilegi o gravami.

Ai fini della **ricostruzione della situazione debitoria**, lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi ha provveduto ad effettuare le seguenti verifiche (dei cui esiti si darà compiutamente conto al successivo paragrafo 3):

- richiesta pendenza debiti, non ancora iscritti a ruolo, nei confronti di Agenzia Entrate;
- estratto di ruolo ad Agenzia Entrate – Riscossione;
- al fine di verificare la correttezza delle posizioni debitorie dichiarate dal signor Cosenza Filippo nella domanda ex articolo 67, comma 2, del Decreto Legislativo n. 14/2019, richiesta, a mezzo posta elettronica certificata, a tutti i creditori indicati dal debitore, di precisare il proprio credito;
- richiesta, a mezzo posta elettronica certificata, circa la presenza di crediti nei confronti del signor Cosenza Filippo ad altri possibili creditori (nello specifico I.N.P.S., Comune di Bra (comune di residenza) e Comune di Venaria, Camera di Commercio di Cuneo, Regione Piemonte);
- accesso alle risultanze della Anagrafe Tributaria e della Anagrafe dei Rapporti Finanziari;
- accesso alle risultanze della Centrale Rischi della Banca d'Italia e del CRIF;
- visura protesti.

2 - Consistenza e composizione del patrimonio del debitore.

Il debitore signor Cosenza Filippo **non risulta proprietario** (ovvero titolare di altri diritti reali) **su beni immobili** (terreni o fabbricati) ubicati sul territorio nazionale.

Lo stesso risulta invece **proprietario di numero 1 (una) autovettura:**

- autovettura ADAM OPEL AG T98MONOCAB HE11 2A07AP14BCA7, telaio n. W0L0TGF7512092265, targata BN 766 RE, data immatricolazione 05/01/2001, data di acquisto 12/02/2021 al prezzo di euro 2.000,00.

Il debitore signor Cosenza Filippo risulta attualmente dipendente, con data assunzione 26 giugno 1997, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la qualifica di carrellista, presso la società “Abet Laminati S.p.a.” con sede in Bra (CN), Viale Industria n. 21, codice fiscale 00664920048.

Dal modello “Certificazione Unica 2022” relativa all’anno 2021 emerge un reddito, al netto delle ritenute fiscali a titolo di Irpef (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), addizionali regionali e comunali Irpef, pari a circa euro 29.500,00 annui, equivalenti a circa euro 2.266,00 su base mensile (per tredici mensilità). Detto valore è sostanzialmente in linea con l’importo dichiarato dal signor Cosenza Filippo nella domanda ex articolo 67, comma 2, del Decreto Legislativo n. 14/2019, laddove viene indicato uno stipendio netto di euro 1.452,00 relativo al mese di settembre 2022, dal quale, in ragione delle trattenute a titolo di cessione volontaria del quinto e pignoramento pari ad euro 900,00 circa, si perviene ad un importo lordo di euro 2.352,00.

Il debitore signor Cosenza Filippo, **stante la consistenza reddituale propria e del proprio coniuge, stante il proprio indebitamento complessivo e quello del proprio coniuge oltre all’ammontare complessivo delle spese necessarie per il sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare**, ha dichiarato, nella assenza di beni liquidabili e nella impossibilità di destinare parte della propria retribuzione a favore dei creditori, previa acquisizione della disponibilità in tal senso da parte del datore di lavoro (cfr. allegato 8), di mettere a disposizione dei creditori l’importo relativo alla quota di anticipo del proprio Trattamento di Fine Rapporto, nella misura consentita dalla legge, pari ad euro 19.000,00, accantonato sia presso il datore di lavoro “Abet Laminati S.p.a.” che presso il Fondo di Tesoreria dell’I.N.P.S.. Pagamento da effettuarsi, non appena si sia verificato il passaggio in giudicato della sentenza di omologa (decorso il termine di cui all’articolo 51 del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019), a favore dei creditori, secondo le percentuali indicate in prosieguo. **Il debitore ha quindi dichiarato che le spese ritenute necessarie per il sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare sono pari ad euro 2.200,00 circa mensili.**

Per poter mettere a disposizione dei creditori detta somma, il debitore propone di richiedere l’interruzione della cessione del quinto (cessioni di credito in essere nei confronti di Cosenza Filippo, in quanto il piano prevede la falcidia e ristrutturazione dei debiti derivanti dal contratto con delegazione di pagamento n. 298541 e dal contratto contro cessione del quinto dello stipendio n. 638963 in essere con “Fiditalia S.p.a.”) **e dei pignoramenti del quinto dello stipendio** (del pignoramento presso terzi notificato in data 17/06/2022 attualmente gravante sullo stipendio del signor Cosenza Filippo da parte del creditore “M.T. S.p.a.” e del pignoramento presso terzi notificato in data 12/09/2022 attualmente

gravante sullo stipendio del signor Cosenza Filippo da parte del creditore “IFIS NPL”, per il quale è fissata udienza del 15/12/2022, per la dichiarazione del terzo e per l’assegnazione).

Si riepiloga **di seguito quanto messo a disposizione del ceto creditorio.**

Il debitore non è intestatario di nessun bene immobile e di un bene mobile registrato (un’autovettura essenziale per recarsi al lavoro).

1	Quota di anticipo del Trattamento di Fine Rapporto, nella misura consentita dalla legge, pari ad euro 19.000,00, accantonato presso il datore di lavoro “Abet Laminati S.p.a.” e presso il Fondo di Tesoreria dell’I.N.P.S.
---	---

Lo scrivente dà altresì atto di aver esaminato le risultanze relative ai movimenti di addebito ed accredito transitati sul conto corrente bancario acceso in capo al signor Cosenza Filippo presso la “Banca di Cherasco” n. 01/01/09916, conto che alla data del 25/10/2022 presenta un saldo a credito di euro 4,89, con riferimento al quale l’Organismo di Composizione della Crisi non ha rinvenuto movimenti da evidenziare al Giudice Delegato.

Spese necessarie per il sostentamento del debitore.

Come si evince dall’allegato n. 2 “Certificato di Stato di famiglia al 18.1.2022” alla domanda ex articolo 67, comma 2, del Decreto Legislativo n. 14/2019, il nucleo familiare del debitore è composto, oltre che da sé medesimo, dal coniuge signora CONTE FABRIZIA, nata a Bra (CN) il 28 febbraio 1980, residente in Bra (CN), Viale Risorgimento n. 69/A, codice fiscale CNT FRZ 80B68 B111M, e dai tre figli:

- Cosenza Michelle nata a Bra il 15.7.2003 che frequenta il corso di studi di scuola secondaria quinto anno ragioneria presso l’I.I.S.S. Guala di Bra;
- Cosenza Daniel nato a Bra l’8.3.2005 che frequenta il corso di studi di scuola secondaria quarto anno ragioneria presso l’I.I.S.S. Guala di Bra;
- Cosenza Margot nata a Savigliano il 4.12.2014 che frequenta il corso di studi di scuola primaria terzo anno.

Il ricorrente ha indicato nella domanda ex articolo 67, comma 2, del Decreto Legislativo n. 14/2019 che le spese correnti necessarie al sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare ammontano a complessivi euro 2.200,00 mensili, così di seguito nel dettaglio:

Canone di locazione abitazione in Bra (CN), Viale Risorgimento n. 69	€ 435,00
Spese condominiali (preventivo 2023 € 4.000,00/12)	€ 333,33
Utenze – bollette Enel energia elettrica	€ 50,00
Utenze – bollette Enel gas	€ 37,37

TARI (riferimento alla TARI dell'anno 2022)	€ 24,33
Assicurazione auto (€ 389,00/12)	€ 32,41
Bollo auto (riferimento bollo 2022 Regione Piemonte/12)	€ 18,54
Carburante auto	€ 100,00
Iscrizioni scolastiche e libri	€ 80,00
Servizio mensa scolastica figlia minore	€ 114,00
Ricarica telefoni cellulari	€ 75,00
Attività sportiva Cosenza Daniel	€ 85,00
Attività sportiva Cosenza Margot	€ 21,66
Estate ragazzi Cosenza Margot	€ 50,00
Abbigliamento e calzature	€ 50,00
Spesa alimentare e prodotti per l'igiene	€ 700,00
TOTALE SPESE MEDIE MENSILI	€ 2.206,64

Lo scrivente ha provveduto a verificare le spese dichiarate dal debitore, esaminando i documenti allegati al ricorso ex articolo 67 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, allegati dal n. 19 al n. 26. Inoltre, lo scrivente ha provveduto ad esaminare il contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato in data 15 maggio - 3 giugno 2015 ed avente ad oggetto l'unità immobiliare ad uso di civile abitazione sita nel comune di Bra (CN), Viale Risorgimento n. 69.

All'esito delle verifiche condotte, lo scrivente ritiene di poter confermare le spese sopra indicate, anche in ragione dell'attuale periodo contraddistinto da una crescita dei costi per energia elettrica e gas.

3 - Passivo.

Ai fini della **ricostruzione della situazione debitoria**, lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi ha provveduto ad effettuare le seguenti verifiche:

- richiesta pendenza debiti, non ancora iscritti a ruolo, nei confronti di Agenzia Entrate;
- estratto di ruolo ad Agenzia Entrate – Riscossione;
- al fine di verificare la correttezza delle posizioni debitorie dichiarate dal signor Cosenza Filippo nella domanda ex articolo 67, comma 2, del Decreto Legislativo n. 14/2019, richiesta, a mezzo posta elettronica certificata, a tutti i creditori indicati dal debitore, di precisare il proprio credito;
- richiesta, a mezzo posta elettronica certificata, circa la presenza di crediti nei confronti del signor Cosenza Filippo ad altri possibili creditori (nello specifico I.N.P.S., Comune di Bra (comune di residenza) e Comune di Venaria, Camera di Commercio di Cuneo, Regione Piemonte);
- accesso alle risultanze della Anagrafe Tributaria e della Anagrafe dei Rapporti Finanziari;

- accesso alle risultanze della Centrale Rischi della Banca d'Italia e del CRIF;
- visura protesti.

Il debitore signor Cosenza Filippo risulta avere la seguente **situazione debitoria**, situazione che riporta sia le indicazioni fornite dallo stesso sia gli importi rettificati sulla base dei riscontri che lo scrivente Organismo di Composizione della crisi ha potuto effettuare.

Numero progressivo	Creditore	Importo indicato nella proposta	Importo comunicato dal creditore all'O.C.C.	Grado
1.	Agenzia Entrate - Riscossione	€ 5.830,29	€ 5.836,17	- € 1.707,40 chirografo; - € 806,38 grado 7, artt. 2758 e 2749 c.c. n. 7 art. 2778 c.c.; - € 2.804,68 grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.; - € 406,19 grado 20 art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c.; - € 111,52 grado 20 artt. 2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c.;
2.	Comune di Bra	€ 3.059,43	€ 3.059,43	- € 2.477,43 chirografo; - € 582,00 grado 20;
3.	Regione Piemonte	€ 222,56	€ 222,56	- € 222,56 grado 20;
4.	M.T. S.p.a.	€ 3.697,70	€ 3.697,70	- € 3.139,70 chirografo; - € 558,00 grado 20;
5.	Condominio Aurora	€ 2.505,74	€ 2.505,74	- € 2.505,74 chirografo;
6.	Fiditalia S.p.a.	€ 12.980,00	€ 10.540,00	- € 10.540,00 chirografo;
7.	Ifis Npl Investing S.p.a.	€ 33.613,77	€ 33.613,77	- € 33.613,77 chirografo;
Totale		€ 61.909,49	€ 59.475,37	- € 53.984,04 chirografo; - € 806,38 grado 7; - € 2.804,68 grado 18; - € 1.880,27 grado 20;

Dalle richieste di conferma del credito trasmesse a mezzo posta elettronica certificata e dalle indagini esperite, lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi ha potuto appurare quanto segue:

- **“Agenzia Entrate – Riscossione”** ha trasmesso estratto delle posizioni iscritte a ruolo, da cui emerge la presenza di numero dieci cartelle di pagamento con data notifica tra l'anno 2009 e l'anno 2016, per complessivi euro 5.836,17, così nel dettaglio: - euro 1.707,40 in chirografo; - euro 806,38 in privilegio grado 7, artt. 2758 e 2749 c.c. n. 7 art. 2778 c.c.; - euro 2.804,68 in privilegio grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.; - euro 406,19 in privilegio grado 20 art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c.; - euro 111,52 in privilegio grado 20 artt. 2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c.;
- **“Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cuneo – Ufficio Legale Area Riscossione”**, con comunicazione a mezzo pec del giorno 26 luglio 2022, ha comunicato allo scrivente come *“i debiti tributari ad oggi quantificati in capo al contribuente COSENZA FILIPPO sono stati iscritti a ruolo e risultano emesse le relative cartelle di pagamento da parte dell'Agente della Riscossione In relazione agli anni di imposta 2021 e 2022,*

l'Ufficio non è in possesso dei necessari elementi per potere definire la posizione fiscale degli stessi e si riserva, pertanto, di integrare successivamente la presente comunicazione.”;

- **l'I.N.P.S. di Alba non ha fornito risposta** alla richiesta trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata;

- **l'I.N.A.I.L. di Cuneo** ha comunicato che non sono presenti debiti nei confronti del predetto istituto da parte del signor Cosenza Filippo;

- il **comune di Bra** (comune in cui il debitore signor Cosenza Filippo risiede in immobile condotto in forza di contratto di locazione, non essendo proprietario di beni immobili nel predetto comune) ha comunicato la presenza di un credito complessivo nei confronti del signor Cosenza Filippo pari ad euro 2.870,93, di cui euro 1.109,00 per TARI relativa agli anni 2017, 2021 e 2022 (credito munito del privilegio di ventesimo grado di cui all'ultimo comma dell'articolo 2752 c.c. - crediti degli Enti locali per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative ai diritti sulle pubbliche affissioni ex art. 2752, co. 3, c.c.) ed euro 1.761,93 per infrazioni al Codice della Strada. Rispetto al predetto importo, comunicato dal comune di Bra allo scrivente in data 29 luglio 2022, questo viene aggiornato ad euro 3.059,43, così come indicato dal debitore nella propria proposta, ciò in quanto la somma dovuta a titolo di TARI per l'anno 2017 ha formato oggetto di ingiunzione di pagamento n. 16703 del giorno 2 agosto 2022 da parte della società “M.T. S.p.a.” (e, pertanto, viene ricompresa nel debito nei confronti di quest'ultima), mentre deve essere aggiunta la somma di euro 715,50, quale saldo del servizio di mensa scolastica relativo alla figlia Cosenza Margot per l'anno 2021/2022, oggetto di accertamento esecutivo notificato dal comune di Bra in data 27 luglio 2022. Il presente debito, pari a complessivi euro 3.059,43, si articola, pertanto, in euro 582,00 munito del privilegio di ventesimo grado di cui all'ultimo comma dell'articolo 2752 c.c. ed in euro 2.477,43 in chirografo;

- il **comune di Venaria Reale** ha comunicato che *“che per quanto attiene strettamente al Comando di Polizia Municipale a carico del Sig. COSENZA Filippo risulta una posizione debitoria relativa ad un superamento dei limiti di velocità, violazione commessa in data 30/12/2008, notificata in data 02/03/2009. Suddetto verbale a seguito del mancato pagamento è stato iscritto a ruolo, e inviato al gestore di riscossione “Equitalia” oggi Agenzia Entrate riscossioni, che ha successivamente notificato al Sig. COSENZA la relativa cartella di pagamento (Cartella: 03720120001201803000). La consultazione della anagrafica del Sig. COSENZA effettuata sul portale del gestore di riscossione riporta la cartella sopra menzionata con un corrispettivo di euro 127,16.”* Il presente debito, pertanto, è già ricompreso nella posizione complessiva comunicata da Agenzia Entrate – Riscossione;

- la **Regione Piemonte** ha comunicato, in data 5 luglio 2022, la presenza, in capo al debitore signor Cosenza Filippo, di una **posizione irregolare relativa alla tassa automobilistica per complessivi euro 222,56**. Trattasi di credito munito del privilegio di ventesimo grado di cui all'ultimo comma dell'articolo 2752 c.c.;

- la società **“M.T. S.p.a.”**, in qualità di concessionario della riscossione per il comune di Bra, ha comunicato la presenza di un credito nei confronti del debitore signor Cosenza Filippo pari ad euro 3.139,70, a titolo di mancato pagamento di rette scolastiche. Il presente credito ha formato **oggetto di pignoramento presso terzi**, notificato in data 17/06/2022 ed attualmente **gravante sullo stipendio** del signor Cosenza Filippo, con riferimento al quale **il debitore chiede la relativa interruzione**. Rispetto al predetto importo, questo viene aggiornato dallo scrivente ad euro 3.697,70, così come indicato dal debitore nella propria proposta, ciò in quanto la somma dovuta a titolo di TARI per l'anno 2017 ha formato oggetto di ingiunzione di pagamento n. 16703 del giorno 2 agosto 2022 da parte della società **“M.T. S.p.a.”**. Il presente debito, pari a complessivi euro 3.697,70, si articola, pertanto, in euro 558,00 munito del privilegio di ventesimo grado di cui all'ultimo comma dell'articolo 2752 c.c. ed in euro 3.139,70 in chirografo;
- euro 2.505,74 nei confronti del **“Condominio Aurora”** a titolo di spese condominiali facenti capo all'abitazione del nucleo familiare, sita in Bra (CN), viale Risorgimento n. 69/A, come da bilancio consuntivo 2021/2022 e bilancio preventivo 2022/2023, relativo alle prime tre rate aventi scadenza rispettivamente al 31.7.2022, 30.9.2022 e 31.10.2022, per complessivi € 3.405,74 dedotti € 900,00 versati in acconto, come da avviso convocazione assemblea da parte dell'amministratore **“Gestimmobili S.n.c.”**, credito chirografario;
- la società **“Fiditalia S.p.a.”** ha comunicato la presenza di numero due posizioni:
1. **finanziamento**, con **delegazione di pagamento** n. 298541, stipulato in data 20 luglio 2012, per un netto ricavo pari ad euro 22.806,69, da rimborsare mediante numero 120 rate mensili pari ad euro 370,00 ciascuna, con debito residuo, alla data della precisazione del credito (avvenuta il 1° luglio 2022) pari ad euro 740,00, e **debito residuo alla data di riferimento della presente relazione pari ad euro zero** (per effetto delle trattenute operate a luglio ed agosto 2022);
 2. **finanziamento**, contro **cessione del quinto dello stipendio** n. 638963, stipulato in data 7 maggio 2015, per un netto ricavo pari ad euro 22.460,34, da rimborsare mediante numero 120 rate mensili pari ad euro 340,00 ciascuna, con debito residuo, alla data della precisazione del credito (avvenuta il 1° luglio 2022) pari ad euro 12.240,00, e **debito residuo alla data di riferimento della presente relazione pari ad euro 10.540,00** (per effetto delle trattenute operate da luglio a novembre 2022). Relativamente a quest'ultimo, **il debitore chiede la relativa interruzione della cessione volontaria del quinto dello stipendio**;
- la società **“Ifis Npl Servicing S.p.a.”**, in qualità di mandataria di **“Ifis Npl Investing S.p.a.”** (quest'ultima in qualità di cessionaria del credito derivante da contratto di finanziamento n. 2487583 ceduto in data 11/11/2020 da **“Intesa San Paolo S.p.a.”**), ha comunicato la presenza di un credito nei confronti del debitore signor Cosenza Filippo pari ad euro 33.613,77, credito portato da decreto ingiuntivo del Tribunale di Asti n. 1309/2021 del 14/12/2021 per euro 30.127,56, munito della formula

esecutiva in data 14/04/2022, cui ha fatto seguito atto di precetto con intimazione di pagamento di euro 33.613,77 ed atto di pignoramento presso terzi notificato il 12/09/2022. Relativamente a quest'ultimo, **il debitore chiede la relativa interruzione** del pignoramento del quinto dello stipendio, per il quale è fissata udienza del 15/12/2022 per la dichiarazione del terzo e per l'assegnazione.

4 - Cause del sovraindebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni.

Sono state fornite dal debitore sovraindebitato le informazioni necessarie a redigere una relazione accurata sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria dello stesso, in maniera tale da permettere sia al Giudice Delegato che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Il signor Cosenza Filippo, nell'istanza introduttiva, ha descritto le cause che lo hanno portato al sovraindebitamento nei seguenti termini (tra parentesi il riferimento al relativo allegato) *“Lo stato di crisi ha origine dal tentativo del sig. Cosenza – durante un periodo di aspettativa dal rapporto di lavoro subordinato – di avviare, nell'anno 2005, un'attività imprenditoriale artigianale di fabbro - posa in opera di infissi (cancellata dal Registro Imprese il 31.5.2006 – **doc. 4**) e successivamente impresa artigianale di lavori edili (aperta il 16.2.2007 e cancellata il 2.8.2011 – **doc. 5**), entrambe non andate a buon fine, con conseguenti perdite finanziarie.*

*Cosenza Filippo sottoscriveva in data 23.7.2012 con la società Fiditalia Spa un contratto di finanziamento – come consumatore – n. 298541 con delegazione di pagamento quote di stipendio che prevedeva un netto erogato di € 22.806,69 e un importo da restituire pari ad € 44.400,00 in 120 rate mensili caduna da € 370,00. TAEG pari a 16,25% (**doc. 6**). L'importo finanziato serviva a coprire le passività.*

La famiglia poteva contare esclusivamente sullo stipendio percepito dal ricorrente nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato con Abet Laminati Spa.

Lo stipendio, già oggetto di delegazione di pagamento, era, però, oggetto di pignoramento presso terzi (nel corso dell'anno 2015) a fronte di un credito dell'associazione di categoria degli artigiani, non corrisposto nel corso dell'attività d'impresa.

Per fronteggiare la situazione, Cosenza Filippo sottoscriveva:

- *in data 9.4.2015 con Intesa San Paolo un contratto di finanziamento – come consumatore – n. 2487583 per € 21.748,01 (**doc. 7**), il quale prevedeva un importo del capitale preso a prestito (importo finanziato) di € 23.599,00 (pari alla somma di importo totale del credito € 21.748,01 + polizza assicurativa + spese di istruttoria + imposta di bollo); da restituire € 32.934,86 mediante 120 rate mensili costanti in addebito sul conto corrente (prima rata di € 372,26 con interessi di preammortamento e successive di € 273,40 a partire dal 1.6.2015);*
- *in data 7.5.2015 con Fiditalia Spa contratto di finanziamento – come consumatore – n. 638963 con cessione del quinto dello stipendio che prevedeva un netto erogato di € 22.460,34 e un importo da restituire pari ad € 40.800,00 in 120 rate mensili caduna da € 340,00. TAEG pari a 14,20% (**doc. 8**).*

Già però a partire dall'anno 2017 il ricorrente non riusciva a far fronte al pagamento delle rate del contratto di finanziamento con Intesa San Paolo e la situazione debitoria iniziava ad essere irreparabilmente compromessa e non più recuperabile.

Il dissesto economico della famiglia Cosenza è sostanzialmente riconducibile principalmente alla sottoscrizione dei due contratti di finanziamento dell'anno 2015.

Tali prestiti, seppur da principio parsi adeguati alle capacità reddituali della famiglia (e d'altra parte gli stessi istituti di credito mostravano di considerarli tali, atteso che concedevano l'erogazione anche in assenza di garanzie ulteriori), si rilevavano ben presto piuttosto problematici e diveniva impossibile per il ricorrente far fronte al pagamento delle rate e delle diverse spese necessarie al sostentamento della famiglia.

Il ricorrente si veniva a trovare ben presto in grandissime difficoltà economiche faticando a provvedere al mantenimento del nucleo e ad onorare gli impegni economici familiari anche primari, tanto che accumulava debito nei confronti del Comune di Bra per rette scolastiche e mensa scolastica dei figli fin dall'anno 2016 e per TARI 2017.”

Di seguito l'O.C.C. riporta i debiti in capo al debitore sovraindebitato, evidenziando, accanto a ciascuna posizione, l'anno in cui gli stessi sono stati contratti:

Numero progressivo	Creditore	Importo comunicato dal creditore all'O.C.C.	Grado	Anno origine del debito
1.	Agenzia Entrate - Riscossione	€ 5.836,17	- € 1.707,40 chirografo; - € 806,38 grado 7, artt. 2758 e 2749 c.c. n. 7 art. 2778 c.c.; - € 2.804,68 grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.; - € 406,19 grado 20 art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c.; - € 111,52 grado 20 artt. 2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c.;	2009 - 2016
2.	Comune di Bra	€ 3.059,43	- € 2.477,43 chirografo; - € 582,00 grado 20;	Sanzioni Codice della Strada dal 2005 al 2009 Tari 2017 – 2021 – 2022
3.	Regione Piemonte	€ 222,56	- € 222,56 grado 20;	2022
4.	M.T. S.p.a.	€ 3.697,70	- € 3.139,70 chirografo; - € 558,00 grado 20;	2016 - 2017
5.	Condominio Aurora	€ 2.505,74	- € 2.505,74 chirografo;	2021 - 2022
6.	Fiditalia S.p.a.	€ 10.540,00	- € 10.540,00 chirografo;	2015
7.	Ifis Npl Investing S.p.a.	€ 33.613,77	- € 33.613,77 chirografo;	2015
Totale		€ 59.475,37	- € 53.984,04 chirografo; - € 806,38 grado 7;	

		- € 2.804,68 grado 18; - € 1.880,27 grado 20;	
--	--	--	--

Alla luce di quanto sopra rappresentato, lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi rileva quanto segue:

- alla luce della esposizione debitoria complessiva attuale del signor Cosenza Filippo, le voci più consistenti, in termini assoluti, sono rappresentate dal debito per **finanziamento**, contro **cessione del quinto dello stipendio n. 638963, stipulato in data 7 maggio 2015 con la società “Fiditalia S.p.a.”**, per un netto ricavo pari ad euro 22.460,34, da rimborsare mediante numero 120 rate mensili pari ad euro 340,00 ciascuna, con **debito residuo alla data di riferimento della presente relazione pari ad euro 10.540,00** e dal debito pari ad euro **33.613,77, credito portato da decreto ingiuntivo del Tribunale di Asti n. 1309/2021 del 14/12/2021** per euro 30.127,56, munito della formula esecutiva in data 14/04/2022, cui ha fatto seguito atto di precetto con intimazione di pagamento di euro 33.613,77 ed atto di pignoramento presso terzi notificato il 12/09/2022 derivante da **contratto di finanziamento stipulato in data 9 aprile 2015 con la società “Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.a.”** per un importo pari ad euro 21.748,01, da rimborsare mediante numero 120 rate mensili pari ad euro 273,40 ciascuna. Le due posizioni più consistenti, pertanto, sono rappresentate da due finanziamenti stipulati entrambi nel corso dell'anno 2015, con riferimento ai quali il debitore ha dichiarato essere stati contratti per coprire precedenti passività assunte nell'esercizio di attività imprenditoriali risalenti agli anni, una prima, 2005 – 2006, una seconda, 2007 - 2011;
- stante il lasso di tempo intercorso tra la data di stipula dei finanziamenti riportati nella tabella di cui alla precedente pagina e la data attuale e l'assenza della documentazione riferita agli impieghi della relativa provvista, lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi è **impossibilitato a verificare quali siano stati gli utilizzi concreti delle somme relative da parte del signor Cosenza Filippo** e quindi le ragioni che abbiano condotto lo stesso ad indebitarsi;
- ciononostante, **quanto affermato dal debitore signor Cosenza Filippo** (in tema di precedenti attività imprenditoriali e successiva stipula di contratti di finanziamento) è **comprovato dalle evidenze documentali allegate alla domanda ex articolo 67, comma 2, del Decreto Legislativo n. 14/2019**;
- è **ragionevole presumere che i predetti finanziamenti siano stati contratti per saldare debiti contratti in passato**, così come dallo stesso dichiarato, rappresentando questa la ragione del sovraindebitamento.

5 - Ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Da quanto dettagliatamente riportato dallo scrivente Organismo di Composizione della Crisi in punto di consistenza patrimoniale, passività e situazione reddituale del debitore signor Cosenza Filippo (tenuto conto che la moglie del signor Cosenza Filippo, signora Conte Fabrizia, seppure attualmente titolare di

reddito di lavoro subordinato pari ad euro 1.000,00 circa mensili, in ragione di debiti contratti in ragione di una precedente attività di impresa, non è in grado di contribuire alle spese di sostentamento del nucleo familiare), emerge come le ragioni dell'incapacità da parte del signor Cosenza Filippo di adempiere le obbligazioni assunte derivino da **uno squilibrio tra le obbligazioni assunte negli anni passati, in special modo i debiti per finanziamenti, e l'attuale reddito appena sufficiente ad affrontare le spese di sostentamento per l'intero nucleo familiare** (quest'ultimo composto dallo stesso debitore, dalla moglie e dai tre figli).

Emerge infatti come, al netto delle spese di vita per come riportate alle precedenti pagine 8 e 9, allo stesso residui una somma disponibile mensile di euro 100,00 / 150,00 circa, addirittura inferiore rispetto all'importo della trattenuta del quinto dello stipendio a favore di "Fiditalia S.p.a.", pari ad euro 340,00, e tale da impedire il pagamento di qualsiasi altro debito.

6 - Giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente.

Il sottoscritto Organismo di Composizione della Crisi:

- ha esaminato la domanda di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'articolo 67, comma secondo, del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019;
- ha consultato le banche dati pubbliche (come da verifica descritta al precedente paragrafo 2)) al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella predetta domanda;
- ha eseguito attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dall'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli messi a disposizione direttamente dei creditori.

I controlli e le verifiche eseguiti sulla documentazione messa a disposizione dal debitore signor Cosenza Filippo consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza della documentazione prodotta; laddove si siano registrate carenze, lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi ha provveduto a richiedere e fare integrare quanto ritenuto utile e/o necessario.

I dati esposti nella domanda di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'articolo 67, comma secondo, del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, nonché l'ulteriore documentazione prodotta trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori.

Il sottoscritto, in merito alle valutazioni delle poste attive e passive, qualora ne ha ravvisato gli estremi, ha rettificato i valori indicati dal ricorrente, illustrando i motivi delle relative scelte.

L'elenco analitico ed estimativo dei beni risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura e delle attività che compongono il patrimonio del soggetto sovraindebitato.

L'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti.

Lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi, pertanto, in seguito alla documentazione prodotta dal debitore signor Papparuso Antonio ed ottenuta in seguito a proprie richieste esprime **giudizio positivo sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata.**

7 - Indicazione presunta dei costi della procedura.

I costi della presente procedura, rappresentati dall'onorario spettante al professionista con funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, calcolati assumendo quali parametri l'attivo realizzato pari ad euro 19.000,00 e l'ammontare complessivo dei debiti pari ad euro 59.475,37, in base al Decreto Ministeriale 24/09/2014 n. 202 ed al Decreto Ministeriale 25/01/2012 n. 30, calcolati sulla base dei compensi medi con riduzione del 15 %, ammontano ad euro 2.688,69 circa, oltre c.p.a. ed I.V.A., per complessivi euro 3.411,40.

8 - Valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.

Alla data attuale, il debitore signor Cosenza Filippo evidenzia la presenza di un debito per **finanziamento**, contro **cessione del quinto dello stipendio n. 638963, stipulato in data 7 maggio 2015 con la società "Fiditalia S.p.a."**, per un netto ricavo pari ad euro 22.460,34, da rimborsare mediante numero 120 rate mensili pari ad euro 340,00 ciascuna, e di un ulteriore debito pari ad **euro 33.613,77, credito portato da decreto ingiuntivo del Tribunale di Asti n. 1309/2021 del 14/12/2021** per euro 30.127,56, munito della formula esecutiva in data 14/04/2022, cui ha fatto seguito atto di precetto con intimazione di pagamento di euro 33.613,77 ed atto di pignoramento presso terzi notificato il 12/09/2022, derivante da **contratto di finanziamento stipulato in data 9 aprile 2015 con la società "Intesa Sanpaolo Personal Finance S.p.a."** per un importo pari ad euro 21.748,01, da rimborsare mediante numero 120 rate mensili pari ad euro 273,40 ciascuna.

Con riferimento all'anno 2015, anno nel quale sono stati stipulati entrambi i contratti di finanziamento, il signor Cosenza Filippo evidenzia un reddito lordo pari ad euro 32.267, mentre la moglie signora Conte Fabrizia un reddito lordo pari ad euro 12.168 (cfr. allegato 9). Il **reddito complessivo lordo dei coniugi ammonta ad euro 44.435** e, al netto di Irpef per euro 6.252, di addizionale regionale Irpef per euro 637 ed addizionale comunale Irpef per euro 227, ad **euro 37.319 netti annui e ad euro 3.100 circa mensili (per dodici mensilità)**.

Il valore dell'**assegno sociale mensile**, rapportato a 12 mensilità, **per l'anno 2015 è pari ad euro 485,41**. Moltiplicando tale importo per **un coefficiente pari a 3,35** (scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare - 1,57 per 2 componenti - 2,04 per 3 componenti - 2,46 per 4 componenti - 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare, con maggiorazione pari a 0,2 per nucleo familiare con tre figli ed ulteriore maggiorazione pari a 0,3 in presenza di un figlio di età inferiore ai tre anni) si perviene ad **euro 1.626,12 quale ammontare mensile necessario affinché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita**. La differenza tra euro 3.100 (reddito netto mensile del nucleo familiare) ed euro 1.626,12 (ammontare mensile necessario affinché il nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita), pari ad euro 1.473,88 è tale da consentire il pagamento della rata relativa al **finanziamento**, con **delegazione di pagamento n. 298541, stipulato in data 20 luglio 2012, per un netto ricavo pari ad euro 22.806,69, da rimborsare mediante numero 120 rate mensili pari ad euro 370,00 ciascuna, ad oggi**

estinto ma in essere nel corso dell'anno 2015, e le rate dei predetti finanziamenti stipulati nel corso dell'anno 2015 (nel complesso pari ad euro 983,40)

Lo scrivente ritiene, pertanto, che **i finanziatori abbiano tenuto conto del merito creditizio del signor Cosenza Filippo al momento della concessione dei predetti finanziamenti.**

9 - Conclusioni e fattibilità.

Lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi precisa che, nonostante l'attuale formulazione dell'articolo 68 del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 non richieda l'attestazione di fattibilità del piano, ciononostante, ha provveduto alla verifica dei beni oggetto della procedura ed ha riscontrato altresì l'elenco dei creditori mediante la richiesta di precisazione del credito.

Nella tabella sottostante si riepiloga l'attivo che verrebbe messo a disposizione dal debitore per la soddisfazione dei creditori, nell'unica ipotesi possibile, con **l'interruzione della cessione del quinto** (cessioni di credito in essere nei confronti di Cosenza Filippo, in quanto il piano prevede la falcidia e ristrutturazione dei debiti derivanti dal contratto con delegazione di pagamento n. 298541 e dal contratto contro cessione del quinto dello stipendio n. 638963 in essere con "Fiditalia S.p.a.") **e dei pignoramenti del quinto dello stipendio** (del pignoramento presso terzi notificato in data 17/06/2022 attualmente gravante sullo stipendio del signor Cosenza Filippo da parte del creditore "M.T. S.p.a." e del pignoramento presso terzi notificato in data 12/09/2022 attualmente gravante sullo stipendio del signor Cosenza Filippo da parte del creditore "IFIS NPL", per il quale è fissata udienza del 15/12/2022, per la dichiarazione del terzo e per l'assegnazione).

:

Descrizione	Ipotesi con interruzione della cessione del quinto e con interruzione del pignoramento del quinto
1	Quota di anticipo del Trattamento di Fine Rapporto, nella misura consentita dalla legge, pari ad euro 19.000,00, accantonato presso il datore di lavoro "Abet Laminati S.p.a." e presso il Fondo di Tesoreria dell'I.N.P.S.

Richiamato il passivo accertato e di seguito riportato:

Numero progressivo	Creditore	Importo indicato nella proposta	Importo comunicato dal creditore all'O.C.C.	Grado
1.	Agenzia Entrate - Riscossione	€ 5.830,29	€ 5.836,17	- € 1.707,40 chirografo; - € 806,38 grado 7, artt. 2758 e 2749 c.c. n. 7 art. 2778 c.c.; - € 2.804,68 grado 18 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 18 art. 2778 c.c.;

				- € 406,19 grado 20 art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c.; - € 111,52 grado 20 artt. 2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c.;
2.	Comune di Bra	€ 3.059,43	€ 3.059,43	- € 2.477,43 chirografo; - € 582,00 grado 20;
3.	Regione Piemonte	€ 222,56	€ 222,56	- € 222,56 grado 20;
4.	M.T. S.p.a.	€ 3.697,70	€ 3.697,70	- € 3.139,70 chirografo; - € 558,00 grado 20;
5.	Condominio Aurora	€ 2.505,74	€ 2.505,74	- € 2.505,74 chirografo;
6.	Fiditalia S.p.a.	€ 12.980,00	€ 10.540,00	- € 10.540,00 chirografo;
7.	Ifis Npl Investing S.p.a.	€ 33.613,77	€ 33.613,77	- € 33.613,77 chirografo;
Totale		€ 61.909,49	€ 59.475,37	- € 53.984,04 chirografo; - € 806,38 grado 7; - € 2.804,68 grado 18; - € 1.880,27 grado 20;

Al netto di spese di procedura, quantificate dall'O.C.C. in euro 1.268,80 circa a titolo di spese legali (pari ad euro 1.000,00 oltre c.p.a. 4 % ed I.V.A. di legge) ed euro 2.401,40 circa a titolo di saldo compenso per il professionista incaricato di svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (euro 2.688,69 circa, oltre c.p.a. 4 % ed I.V.A. di legge al netto del fondo spese di euro 1.010,00), residuerebbe una somma pari ad euro 15.329,80, tale da soddisfare i creditori nella misura di seguito indicata:

- creditori privilegiati in misura pari al 100 %	€ 5.491,33
- condominio Aurora in misura pari al 100 %	€ 2.505,74
- creditori chirografari in misura pari al 14,24 % (€ 7.332,73/€ 51.478,30)	<u>€ 7.332,73</u>
Totale	€ 15.329,80

Lo scrivente, pertanto, attesta la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore che il signor Cosenza Filippo intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente, rappresentando la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e fondandosi su ipotesi realistiche oltre che prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Con ossequio.

Asti, lì 12 dicembre 2022

In fede

Dottor Amedeo Liguori

